



***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DEL COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI DI CONSIGLIO,  
DEI DIPARTIMENTI  
E DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA'***

*Roma, 18 marzo 2010*

## ART. 1

(Istituzione)

L'Ufficio di Presidenza dell'Unione nella seduta del 14 gennaio 2010, ha istituito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, cinque Dipartimenti, la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta Nazionale della Polizia Provinciale.

I Dipartimenti sono così denominati:

- Dipartimento 1: Sviluppo Economico;
- Dipartimento 2: Assetto Istituzionale, Finanza e Personale;
- Dipartimento 3: Ambiente e Territorio;
- Dipartimento 4: Politiche del Welfare;
- Dipartimento 5: Europa e Cooperazione Internazionale.

## ART. 2

(Rapporti con l'Ufficio di Presidenza)

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, i Dipartimenti e le Consulte sono organi interni dell'Unione e, come tali, sono rappresentati all'esterno dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione.

### ART. 3

#### (Funzioni)

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, i Dipartimenti, la Consulta per le Pari Opportunità e la Consulta Nazionale della Polizia Provinciale hanno funzioni di studio, approfondimento e dibattito nei settori di competenza, con l'obiettivo di:

- elaborare documenti, proposte specifiche e posizioni da sottoporre all'Ufficio di Presidenza dell'Unione;
- proporre all'Ufficio di Presidenza iniziative tematiche, Convegni e Seminari;
- individuare *best practices* nel settore di competenza, eventualmente replicabili sul territorio nazionale.

I Dipartimenti e le Consulte possono sottoporre all'Ufficio di Presidenza ogni altra questione ritenuta strategica relativamente alle funzioni delle Province.

### ART. 4

#### (Composizione)

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio è composto 34 Presidenti di Consiglio Provinciale, di cui uno con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Vice Coordinatore.

I Dipartimenti sono composti da 34 consiglieri provinciali, di cui uno con funzione di coordinatore ed uno con funzioni di Vice Coordinatore ; la Consulta per le Pari Opportunità è composta da 34 Amministratrici

Provinciali, individuate tra Presidenti di Provincia e di Consiglio, Consigliere e Assessore provinciali, di cui una con funzioni di Coordinatrice e una con funzioni di Vice Coordinatrice.

La composizione della Consulta Nazionale della Polizia Provinciale è disciplinata con apposito regolamento, allegato al presente.

La designazione dei componenti avviene da parte dell'Ufficio di Presidenza e la nomina dal Presidente dell'Unione.

#### ART. 5

(Funzionamento)

Il Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, i Dipartimenti e le Consulte vengono convocati dai rispettivi Coordinatori.

Al fine di creare la migliore sinergia tra gli organi dell'Unione, per le questioni di competenza, i Coordinatori dei Presidenti di Consiglio, dei Dipartimenti e delle Consulte si confrontano con il Responsabile nazionale di settore dell'Ufficio di Presidenza e con il Coordinatore Nazionale degli Assessori della materia.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza e i Coordinatori Nazionali degli Assessori possono partecipare ai lavori del Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, dei Dipartimenti e delle Consulte.

#### ART. 6

(Riunioni)

Le riunioni si tengono a Roma negli uffici dell'Unione in numero non superiore a 8 volte ogni anno, salvo deroghe motivate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 8

(Compensi)

Ai componenti del coordinamento dei Presidenti del Consiglio, della Consulta pari opportunità e dei dipartimenti non spetta alcun compenso né rimborso spese da parte dell'Unione.

Ai Coordinatori del Coordinamento dei Presidenti del Consiglio, della Consulta pari opportunità e dei Dipartimenti spetta un gettone di presenza per un importo fissato dall'Ufficio di Presidenza dell'Upi.

ART. 9

(Sostituzione in caso di assenza)

L'assenza di un componente dalle riunioni, per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dal Coordinamento dei Presidenti di Consiglio, dai Dipartimenti e dalle Consulte.

Alla sostituzione provvederà l'Ufficio di Presidenza.

ART. 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia a specifiche determinazioni dell'Ufficio di Presidenza.